



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA

Via San Lazzaro n°36 - 18100 Imperia
TEL: +39/018366061 - e-mail: cpimperia@mit.gov.it - P.E.C.: cp-imperia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI
NEL PORTO DI IMPERIA**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Imperia,

VISTO l'art. 16 della legge n° 84 del 28/01/1994 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto Legislativo n° 169 del 04/08/2016, recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n° 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n° 124."

VISTO il D.M. n° 585 del 31/03/1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";

VISTO il D. M. n° 132 del 06/02/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94";

VISTO il dispaccio n° 4150567 in data 29/03/1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Lavoro Marittimo Portuale;

CONSIDERATA l'attualizzazione dei traffici, concentrati nell'approdo commerciale situato nel bacino portuale di Oneglia;

RITENUTO necessario approntare una puntuale regolamentazione atta a disciplinare le modalità ed i tempi di formalizzazione dell'istanza, nonché il procedimento di preventiva verifica dei requisiti che all'atto della richiesta di rilascio di autorizzazione l'istante deve dimostrare, in relazione alla sussistenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi adeguati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali da compiere, volti a garantire che le suddette attività si svolgano in massima sicurezza;

VISTO il verbale della riunione della Commissione Consultiva locale ex art. 15 L. 84/94 in data 08/05/2024, in occasione della quale è stato proposto di emanare apposito provvedimento disciplinante lo svolgimento di operazioni portuali nel porto di Imperia;

VISTA la propria nota prot. n° 12281 in data 10/06/2024, con la quale, in forma asincrona, è stato richiesto alla Commissione Consultiva locale ex art. 15 L. 84/94 di esprimere parere circa la proposta di dispositivo ovvero di fornire eventuali osservazioni, permettendo di esprimere parere favorevole con la forma del silenzio-assenso;

CONSIDERATO che non risultano pervenute osservazioni e/o proposte e che tutti i componenti la Commissione Consultiva locale ex art. 15 L. 84/94 si sono avvalsi della forma del silenzio-assenso;

VISTA la propria Ordinanza n°19/2004 del 02/08/2004 (*Regolamento del porto di Imperia e successive modifiche ed integrazioni*);

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte Marittima;

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo il “Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Imperia”, allegato e parte integrante della presente Ordinanza, che entra in vigore con decorrenza 22 luglio 2024.

Al fine di garantire la fase di transizione tra la previgente normativa e quella introdotta dal presente Regolamento, consentendo alle imprese interessate di conformarsi alle prescrizioni in esso contenute, lo stesso nulla innova rispetto ad eventuali autorizzazioni già rilasciate e/o in essere alla data entrata in vigore.

Art. 2

Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro e ferme le disposizioni di cui alla legge n° 84/1994 ed ai DD.MM. n° 585/95 e n° 132/2001, i contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174, ove il fatto non costituisca più grave reato, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone e/o cose in ragione della condotta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante

- a) affissione all'Albo di questo Comando;
- b) trasmissione ai componenti la Commissione consultiva locale del porto di Imperia;
- c) trasmissione al Comune ed alle pubbliche amministrazioni interessate;
- d) inserimento nel sito web <https://www.guardiacostiera.gov.it/imperia>.

Imperia, (data del protocollo)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Matteo PRANTNER

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgvo 82/2005 art. 21*

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MATTEO PRANTNER
CAPITANO DI FREGATA (CP)

In Data/On Date:
martedì 25 giugno 2024 11:36:57

Motivazione/Reason:
IL COMANDANTE



	CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N° 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA	Pag. 1/8
---	--	--

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N. 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA

Articolo 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Autorità / Autorità Marittima:** la Capitaneria di porto di Imperia;
- b) **Autorità concedente:** l'Autorità competente al rilascio di concessioni demaniali marittime;
- c) **Legge / L. 84/94:** la legge 28 gennaio 1994, n.84 ss.mm.ii.;
- d) **Regolamento:** il presente Regolamento;
- e) **Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci, dei passeggeri e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definiti dall'articolo 16 della Legge;
- f) **Servizi portuali:** prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 della Legge, come meglio precisato all'articolo 2, comma 1, del D.M. n.132 del 2001;
- g) **Ciclo delle operazioni portuali:** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. n.132 del 2001;
- h) **Impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali:** l'impresa che, nell'ambito portuale, è autorizzata ai sensi dell'articolo 16 della Legge, a svolgere operazioni portuali su aree e banchine;
- i) **Impresa autorizzata allo svolgimento di servizi portuali:** l'impresa che, nell'ambito portuale, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 16 della Legge, allo svolgimento di servizi portuali, da rendersi su richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;
- j) **Impresa concessionaria:** l'impresa concessionaria di aree e/o banchine in ambito portuale ai sensi dell'articolo 18 della Legge;
- k) **Programma operativo:** documento da presentarsi a cura del richiedente una autorizzazione ex articolo 16 o una concessione ex articolo 18 della Legge, composto da Piano di attività di durata non inferiore a un anno, Piano economico finanziario, programma di investimenti e livelli occupazionali attesi, come declinati negli allegati A e B;
- l) **Autorizzazione:** l'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità alle imprese richiedenti, per l'esercizio delle operazioni portuali oppure dei servizi portuali nonché per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;
- m) **Canone:** la somma determinata dall'Autorità, che le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni e servizi portuali sono tenute a corrispondere annualmente;
- n) **Cauzione:** la garanzia da presentare in numerario, assegno circolare o anche sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari o assicurativi di livello nazionale/internazionale,

	CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA	Pag. 2/8
	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N° 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA	

a copertura delle somme determinate dall'Autorità a titolo di canone, che le imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento, sono tenute a depositare;

- o) **Tariffe:** il prezzo delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali praticato dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge nonché delle prestazioni di lavoro temporaneo rese dal Soggetto fornitore alle imprese utilizzatrici;
- p) **Fatturato:** la somma dei ricavi ottenuti da un'impresa attraverso cessioni di beni e/o servizi, registrati ai fini IVA, per cui è stata emessa fattura.

Articolo 2

Oggetto e tipologia delle autorizzazioni

1. In relazione all'oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, le attività di cui all'articolo 16 della Legge sono soggette alle seguenti specifiche e distinte autorizzazioni da parte dell'Autorità:

a) Operazioni portuali:

- Autorizzazione per conto terzi: consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta, sia per tutto il ciclo operativo che per parte di esso: il carico/scarico dalla nave, il trasbordo o il deposito e movimentazione della merce;
- Autorizzazione per conto proprio: consente all'impresa autorizzata, costituita dallo stesso utente portuale (caricatore/ricevitore o impresa che svolga attività industriali all'interno del porto), di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria per le attività di produzione esercitate;
- Autorizzazione in autoproduzione: consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, o, per essi, ad un loro rappresentante che ne spende il nome, l'esercizio delle operazioni portuali con risorse e mezzi propri, secondo le modalità di cui all'articolo 16, commi 4-bis e 4-ter della Legge e del presente Regolamento;

b) Servizi portuali

- Autorizzazione: consente all'impresa di svolgere servizi portuali per conto delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali che ne facciano richiesta.

2. L'autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali consente all'impresa di autoprodursi i servizi portuali accessori alle operazioni portuali per le quali è stata autorizzata.

Articolo 3

Requisiti per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali

1. Le imprese che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni o dei servizi portuali devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del D.M. n.132 del 2001 e all'articolo 2359 del codice civile;
- b) Idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell'articolo 2382 del c.c.;
- c) Capacità economico-finanziaria, se del caso supportata anche da apposita documentazione di istituti di credito di rilevanza almeno nazionale;

	CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA	Pag. 3/8
	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N° 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA	

- d) Capacità tecnico-operativa ed organizzativa rispetto all'attività da svolgere, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n.585 del 1995;
 - e) Programma operativo di durata uguale al periodo di riferimento dell'autorizzazione e comunque di durata non inferiore ad un anno, nel quale sia contenuto un piano economico-finanziario (costi, ricavi, investimenti ed un piano di prospettiva di traffici anche in ragione di eventuali concomitanti richieste di concessione di aree e banchine demaniali, ecc.) e nel quale siano indicati se e quali segmenti di ciclo si intende affidare in appalto ad altre imprese autorizzate;
 - f) Organico di personale alle dirette dipendenze professionalmente adeguato alle attività che l'impresa intende svolgere direttamente, con il trattamento non inferiore a quello del CCNL.
2. Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante la presentazione di apposite documentazioni, anche in forma di autocertificazioni ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..
3. L'Autorità verifica il possesso dei requisiti prima del rilascio dell'autorizzazione e, periodicamente, almeno con frequenza annuale.
4. Limitatamente ai servizi portuali, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a società a consorzi tra imprese, in luogo di autorizzazione alle singole imprese.
5. L'autorizzazione di cui al comma precedente perde efficacia nel caso di scioglimento o cessazione del consorzio.

Articolo 4

Criteri nella determinazione del numero massimo di autorizzazioni

- 1. L'Autorità, sentita la Commissione consultiva, determina annualmente il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno successivo assicurando il massimo della concorrenza nel settore, nell'ottica di perseguire il maggiore sviluppo dei traffici consentito, compatibilmente con le caratteristiche, operative, funzionali e la dotazione infrastrutturale del porto.
- 2. Qualora le domande, comprese quelle di rinnovo, siano superiori al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, l'Autorità, sentita la Commissione consultiva, predispone una graduatoria degli istanti in possesso dei requisiti di idoneità, sulla base dei punteggi di cui in Allegato 2.
- 3. A parità di condizioni, è data preferenza alle richieste di rinnovo.

Articolo 5

Termini di presentazione e contenuto delle domande

- 1. L'impresa che intende svolgere operazioni o servizi portuali nel porto di Imperia deve farne richiesta, presentando apposita domanda in bollo contenente gli estremi anagrafici del soggetto istante ed il tipo di autorizzazione richiesta.
- 2. La domanda deve essere presentata:
 - a) qualora le imprese autorizzate siano in numero pari al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili: entro il 30 novembre dell'anno antecedente quello per il quale si richiede l'autorizzazione;

	CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA	Pag. 4/8
	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N° 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA	

b) qualora le imprese autorizzate siano in numero inferiore al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili: in qualsiasi momento dell'anno.

2. La domanda è presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cp-imperia@pec.mit.gov.it.

3. La domanda, come da modello in Allegato 1, deve essere necessariamente corredata dalle dichiarazioni e documentazioni espressamente indicate nel medesimo allegato nonché dalla dichiarazione dell'impresa attestante che, in caso di rilascio dell'autorizzazione, provvederà senza eccezioni o condizioni:

- al rispetto di tutte le disposizioni di Legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità relativamente allo svolgimento di operazioni/servizi portuali e l'applicazione di un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello del CCNL;
- ad utilizzare, per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'autorizzazione, esclusivamente il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), del D.M. n.585 del 1995, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett.b);
- all'impiego, nella prestazione di operazioni/servizi portuali autorizzati, esclusivamente di personale in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere nonché della patente per le macchine operatrici, ove prescritta; al riguardo dovranno essere indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto già svolti da parte del personale, ovvero che l'impresa farà svolgere nel periodo di validità dell'autorizzazione;
- a comunicare all'Autorità ogni variazione riguardante i dati e le informazioni generali fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta in sede di istanza, entro quindici giorni dal verificarsi della variazione medesima;
- alla produzione nei termini specificati dei dati tecnici, finanziari e gestionali richiesti dall'Autorità per le verifiche previste dalla normativa vigente per il raggiungimento degli obiettivi di traffico, della dotazione organica dichiarata nel Programma operativo e del rispetto dei limiti e degli altri obblighi assunti con il rilascio dell'autorizzazione, senza alcuna eccezione o condizione.

Articolo 6

Termini per l'istruttoria ed esito del procedimento

1. L'Autorità conclude il procedimento entro novanta giorni dalla data della ricezione, con provvedimento motivato. Nel caso in cui l'Autorità richieda una integrazione documentale, il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso secondo quanto previsto dalla legge n.241/1990.

2. Il formale rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'impresa:

- a) di copia della ricevuta di pagamento del canone indicato dall'Autorità;
- b) della cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, di importo almeno pari al canone, mediante fideiussione bancaria o assicurativa con società assicuratrici di rilevanza internazionale o nazionale.

	CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA	Pag. 5/8
	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N° 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA	

Articolo 7

Durata

1. L'autorizzazione ha efficacia per un periodo pari alla durata del programma operativo da attuare o alla durata dei contratti d'appalto o di fornitura di servizi presentati. Nel caso in cui l'impresa sia anche concessionaria ex articolo 18 della legge, l'autorizzazione ha durata pari a quella della concessione.
2. In ogni caso, la durata dell'autorizzazione si intende riferita all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
3. Per le autorizzazioni pluriennali, la modifica, in vigore del titolo, delle categorie merceologiche ammesse, è consentita solo previo esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dell'impatto operativo del traffico proposto nel contesto portuale con le stesse procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 8

Rinnovi

1. L'autorizzazione può essere rinnovata, su istanza di parte da presentarsi entro il 30 novembre, subordinatamente all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5, all'esito positivo della verifica sull'andamento del programma operativo oggetto dell'autorizzazione in scadenza e alla presentazione di un programma operativo per il periodo di cui alla richiesta di rinnovo.
2. Qualora, nelle more dell'istruttoria sull'istanza di rinnovo, sopraggiunga la scadenza dell'autorizzazione, la stessa è automaticamente prorogata sino alla definizione del procedimento di rinnovo.

Articolo 9

Iscrizione nei Registri

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni o dei servizi portuali sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge.
2. I lavoratori delle imprese autorizzate sono iscritti nel Registro di cui all'articolo 24, comma 2, della Legge.

Articolo 10

Canoni

1. L'Autorità, sentita la Commissione consultiva, determina annualmente il canone annuale previsto dal D.M. 585/1995 per le operazioni portuali e dal D.M. 132/2001 per i servizi portuali, soggetto ad aggiornamento ISTAT. Di massima, gli importi da calcolare seguiranno lo schema incrementale riportato in Allegato 3.
2. Per la dichiarazione del fatturato, può essere utilizzato il modello in Allegato 4. L'Autorità Marittima si riserva in ogni caso di effettuare eventuali opportune verifiche nelle sedi e presso gli Enti competenti.
3. In caso di autorizzazioni pluriennali, entro il 31 marzo di ciascun anno le imprese autorizzate sono tenute al versamento del canone, fornendone evidenza all'Autorità marittima.

	CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA	Pag. 6/8
	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N° 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA	

4. Il canone è pagato nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento, nelle modalità ivi richieste.

5. In caso di ingiustificato mancato pagamento nei termini di cui al comma 3, l'Autorità provvede ad effettuare una seconda richiesta, intimando il pagamento delle somme accertate unitamente agli interessi maturati dall'inadempimento. In caso di perdurante inerzia, trascorsi ulteriori 30 giorni, l'Autorità procede all'escussione della fideiussione e applica le corrispondenti sanzioni di cui all'articolo 14.

6. Ai fini del presente articolo, per "fatturato" si intende la voce "ricavi" riportata nel bilancio di esercizio, più precisamente nella sezione del Conto Economico.

Articolo 11

Obblighi derivanti dall'autorizzazione

1. L'impresa autorizzata è obbligata:

- a) ad applicare ai propri dipendenti un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello di cui al CCNL; a tal fine l'impresa produce una conforme attestazione delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL;
- b) a non variare la dotazione organica presentata in sede di istanza, ferme restando, l'applicabilità dell'articolo 59 del CCNL, la possibilità di integrare la propria forza lavoro con lavoratori portuali temporanei, come previsto dall'articolo 17 della Legge, e la possibilità di affidare in appalto segmenti del ciclo delle operazioni portuali. Le variazioni devono essere autorizzate dall'Autorità sentita la Commissione consultiva.
- c) a depositare presso l'Autorità le tariffe massime applicate, distinte per categorie merceologiche o per singoli servizi, e a dare comunicazione annuale all'Autorità di ogni variazione o aggiornamento dovesse intervenire;
- d) a dotare tutto il personale destinato ad operare all'interno dell'area portuale di tessera di riconoscimento valida anche per l'accesso rilasciata dall'Autorità;
- e) al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione;
- f) a non ridurre, per l'intero periodo di validità di autorizzazione, i livelli di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa corrispondenti a quanto dichiarato e documentato al momento della presentazione della domanda, salvo cause non imputabili all'impresa;
- g) a comunicare all'Autorità, immediatamente, ogni variazione riguardante tutti i dati e le informazioni fornite in sede di istanza di autorizzazione;
- h) a fornire all'Autorità, entro il termine stabilito, le informazioni che questa ritenga utili ai fini di rilevamenti statistici o nell'ambito della propria attività di vigilanza e controllo, con particolare riferimento ai dati necessari per le statistiche portuali;
- i) a redigere e trasmettere i dati del bilancio
- j) a consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità delle attività espletate;
- k) a comunicare all'Autorità qualunque infortunio sul lavoro occorso al personale dipendente o in somministrazione, fornendo ogni ulteriore dato utile.

Articolo 12

Verifica del programma operativo

	CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA	Pag. 718
	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N° 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA	

1. L'Autorità procede alla verifica del programma operativo oggetto dell'autorizzazione, mediante valutazione dei dati acquisiti dalle imprese autorizzate, dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati presso i quali sono disponibili, con le seguenti scadenze:

- a) per le autorizzazioni di durata annuale, al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- b) per le autorizzazioni pluriennali, con cadenza annuale a decorrere dalla data del rilascio.

2. I Programmi operativi sono valutati sotto il profilo dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti dai traffici, dalle previsioni del piano occupazionale e delle previsioni di investimento in dotazioni infrastrutturali e strumentali e di ogni altro elemento rilevante, rispetto alle previsioni indicate nei documenti contenuti nel Programma stesso e presentati al momento della richiesta di autorizzazione.

3. In caso di scostamenti non giustificabili rispetto al programma operativo presentato in fase di istanza, l'Autorità, sentita la Commissione consultiva, avvia il procedimento di decadenza.

4. Nel caso in cui l'impresa autorizzata sia anche concessionaria ex articolo 18 della Legge, la verifica è effettuata anche per la valutazione della permanenza delle condizioni per l'uso dei beni demaniali.

Articolo 13

Vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. a) e 24, comma 2-bis, della Legge, l'Autorità esercita la vigilanza e il controllo sulle attività oggetto di autorizzazione anche in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità può richiedere, qualora non ne sia già in possesso:

- a) ogni utile documentazione volta alla verifica di situazioni di presunta irregolarità riscontrata durante ispezioni/accertamenti sullo svolgimento delle attività delle imprese autorizzate;
- b) ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso o la permanenza, dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- c) l'attuazione dei piani di formazione e di aggiornamento del personale e il rilascio delle relative certificazioni.

Articolo 14

Sanzioni, sospensione o decadenza dell'autorizzazione

1. Il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato, oltre che al rispetto delle disposizioni normative generali e di quelle previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle condizioni previste dall'autorizzazione.

2. L'inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, previa diffida, con la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

3. Si applica la sanzione della sospensione nei seguenti casi:

- a) omesso pagamento del canone nei termini assegnati dalle comunicazioni ricevute;

	CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA	Pag. 8/8
	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N° 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA	

- b) abusiva sostituzione di altri nell'esercizio delle attività autorizzate;
- c) illecita interposizione nella fornitura di lavoro temporaneo;
- d) mancato rispetto del CCNL;
- e) omesso pagamento delle prestazioni al Soggetto fornitore;
- f) omesso pagamento della quota di competenza per le spese relative ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLS SP);
- g) l'impresa utilizzi mezzi d'opera non dichiarati nell'istanza, non presenti nei registri dell'Amministrazione o di cui non abbia la legittima disponibilità;
- h) sia accertata la reiterata applicazione di tariffe superiori a quelle massime comunicate all'Autorità o inferiori a quelle minime tali da assicurare il rispetto del CCNL e della sostenibilità finanziaria dell'attività;
- i) inadempimento dell'obbligo di trasmettere la documentazione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. h), nei termini assegnati dalle comunicazioni per la verifica annuale;
- j) inadempimento agli obblighi derivanti dall'autorizzazione imposti da norme di Legge o di regolamento.

4. Si applica la sanzione della decadenza nei seguenti casi:

- a) reiterazione di comportamenti già sanzionati con la sospensione;
- b) perdita accertata dalle Autorità competenti, anche di un solo tra i requisiti previsti dall'articolo 3;
- c) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale;
- d) la capacità tecnica accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti ridotta e tale da pregiudicare il prosieguo dell'attività;
- e) reiterato mancato rispetto del CCNL;
- f) reiterate violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
- g) l'impresa non abbia reiteratamente adempiuto a richieste dell'Autorità volte ad ottenere l'ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento o dell'autorizzazione;
- h) accertata impossibilità di attuazione del programma operativo per sopraggiunte carenze organizzative e/o di dotazione di mezzi d'opera, insufficienze economiche e finanziarie non rimediabili;
- i) utilizzazione di personale non iscritto nei registri tenuti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della Legge.

5. L'applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione all'impresa della violazione con assegnazione di un congruo termine per formulare documentate controdeduzioni. Decorso il termine e tenuto conto delle controdeduzioni, se presentate, l'Autorità decide con provvedimento motivato, sentita la Commissione consultiva.

Articolo 15

Rapporti tra imprese portuali

1. Il ciclo delle operazioni portuali è interamente svolto da una singola impresa a ciò autorizzata che deve essere normalmente in grado di svolgere compiutamente il ciclo di tutti i servizi relativi

	CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA	Pag. 9/8
	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 LEGGE N° 84/1994 NEL PORTO DI IMPERIA	

alla merce, tramite risorse di vario tipo (umane e strumentali) idonee a realizzare il programma operativo e a completare tutti i segmenti operativi e funzionali delle attività relative alla merce.

2. Più imprese portuali possono comunque operare - anche contemporaneamente quando le condizioni di sicurezza lo consentano - qualora ciascuna di esse sia responsabile dello svolgimento delle operazioni costituenti il ciclo, su stive diverse o in relazione a diverse tipologie e/o diversi quantitativi di merce da/per la stessa nave, e ciò su mandato espresso e documentabile dell'armatore o del proprietario/ricevitore/spedizionario della merce.

3. Nel caso in cui un'impresa concessionaria di aree e banchine ex articolo 18 della L. 84/94 intenda terziarizzare segmenti del proprio ciclo produttivo aziendale, avvalendosi degli appalti di altre imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, deve conseguire specifica autorizzazione dall'Autorità concedente secondo le modalità previste all'articolo 18, comma 9, della L. 84/94.

4. Ai fini del punto precedente, in assenza di contratto di appalto scritto debitamente e preventivamente autorizzato dall'Autorità concedente, l'organizzazione del lavoro deve prevedere esclusivamente l'impiego di propri dipendenti e di quelli eventualmente forniti ai sensi dell'articolo 17 della L. 84/94.

5. Sono fatte salve le forme di collaborazione attraverso associazione temporanea di imprese (A.T.I.), società consortili e consorzi, nelle forme e modalità dei relativi regolamenti operativi adottati e concordati dai partecipanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. In tale caso, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 L. 84/94 sarà rilasciata al soggetto giuridico derivante dalla associazione o al consorzio. Detta autorizzazione cessa di validità qualora, durante la relativa vigenza, l'A.T.I., la società consortile o il consorzio si sciolgano.

**ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
OPERAZIONI/SERVIZI PORTUALI (ART. 16 L. 84/1994) NEL PORTO DI IMPERIA**

Il sottoscritto

Nome		Cognome	
Nato a		In data	
Codice Fiscale			
Cittadinanza	☐ italiana	☐ estera (specificare)	
Indirizzo residenza			

in qualità di

- ☐ Titolare
- ☐ Legale Rappresentante

della Società / Ditta

Ragione Sociale			
Indirizzo Sede Legale			
Partita IVA			
Recapito telefonico 1		Recapito telefonico 2	
E-mail		PEC	

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di

- ☐ operazioni portuali in conto terzi
- ☐ operazioni portuali in conto proprio
- ☐ servizi portuali (specificare) _____

di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 84/1994, nel porto di Imperia per anni _____
(specificare in numeri e lettere).

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del DPR nr. 445/2000),

DICHIARA

- ☐ che a carico del sottoscritto e (in caso di società) degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, non sono state emesse sentenze di condanna per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica o che per tali sentenze è intervenuta la riabilitazione **(1)**;
- ☐ che la Società / Ditta, relativamente al servizio che intende svolgere, è iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____;
- ☐ che a carico dell'impresa non sono in atto procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta e che la stessa non è stata sottoposta negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;
- ☐ che la Società / Ditta è altresì titolare di Concessione Demaniale Marittima ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84/1994;
- ☐ che la Società / Ditta ha altresì in corso procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di Concessione Demaniale Marittima ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84/1994;

ALLEGA

- ☐ dichiarazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico,
- ☐ autocertificazioni del titolare dell'impresa o del procuratore ovvero, in caso di società, degli amministratori e dei soci, inerenti:
 - all'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario;
 - il casellario giudiziale ed antimafia;
 - inesistenza di alcun motivo ineleggibilità e decadenza;
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- ☐ certificato di iscrizione d'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- ☐ (nel caso di società) nominativo, e relativi dati anagrafici, degli amministratori e degli eventuali soci che ricoprono cariche sociali nonché, in entrambi i casi, dell'eventuale legale rappresentante;
- ☐ dichiarazione relativa all'esistenza o inesistenza di rapporti di controllo e collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie;
- ☐ dichiarazione che la società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente;
- ☐ relazione sulle capacità tecnico - organizzative dell'impresa e delle modalità con le quali si intende svolgere l'attività oggetto dell'istanza, anche con riferimento all'applicazione di quanto previsto in materia di sicurezza dei lavoratori e delle operazioni portuali, dal D.Lgs.

272/1999 (piano di sicurezza) e, per quanto non previsto da tale decreto, dalle altre norme legislative vigenti in materia), nonché dalle Ordinanze vigenti nel porto di Imperia;

- ☐ elenco dei beni mobili e immobili e, in generale, dei mezzi che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio portuale per il quale viene avanzata l'istanza, con l'indicazione se in proprietà, in leasing o in locazione (in questo caso, per un periodo non inferiore ad un anno): in particolare, per ogni mezzo meccanico deve essere indicato il numero di polizza di assicurazione con relativa scadenza;
- ☐ relazione documentata relativa all'attività svolta nel triennio precedente;
- ☐ copia dei bilanci di esercizio relativi al biennio precedente **(2)**;
- ☐ programma operativo non inferiore ad un anno, indicante gli investimenti, eventualmente suddiviso per settori, costi presumibili e prospettive di traffici;
- ☐ organigramma del personale dipendente, comprensivo di eventuali quadri dirigenziali, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni (con indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, della data di assunzione e di eventuali particolari abilitazioni inerenti il servizio che si intende svolgere), indicante altresì l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art.23 della legge n. 84/94;
- ☐ dichiarazione che nei confronti del proprio personale dipendente sarà applicato il trattamento normativo e contributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti;
- ☐ presentazione di un contratto assicurativo, avente massimale non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento del servizio portuale;
- ☐ indicazione delle tariffe che saranno adottate, espresse in tonnellate di merce, con impegno a comunicare le eventuali variazioni delle stesse ai sensi dell'art.16, comma 5, della legge n. 84/94;
- ☐ dichiarazione di impegno al versamento del canone annuo previsto e della polizza fidejussoria in caso di rilascio dell'autorizzazione.

Luogo e data

FIRMA **(3)**

NOTE:

(1) Tale dichiarazione deve essere resa dal titolare dell'impresa o, in caso di Società, dall'Amministratore, dal Consiglio d'Amministrazione, da eventuali Procuratori e dai Sindaci.

(2) Per le Imprese e Società costituite nel corso del biennio deve essere prodotta apposita dichiarazione bancaria.

(3) Prediligere la firma digitale. In caso di firma olografa, dovrà essere allegato anche il documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Chi tratta i tuoi dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell'Arte 16; è stato nominato un **Responsabile della protezione dei dati** raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it.

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?

Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle **finalità amministrative**.

Rientrano tra le finalità amministrative **tutti i compiti ed i servizi d'istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera**, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi.

Come trattiamo i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante **operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati**.

I tuoi dati saranno trattati **dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni** ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché **da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge**.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

Tutti i dati personali sono conservati per **il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità** del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità?

Quando è necessario, cioè **quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge**, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per:

- ☐ svolgere attività di comunicazione istituzionale;
- ☐ rilevare la qualità dei servizi;
- ☐ svolgere indagini statistiche.

Con chi vengono condivisi i dati personali?

I tuoi dati possono essere comunicati alle **altre amministrazioni pubbliche** che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati **non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing**.

Come garantiamo i tuoi diritti?

Per l'esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando **una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it** allegando una copia di un **documento di identità ed impiegando gli appositi moduli** predisposto a tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy

DOCUMENTI PER ISTANZA ART. 16 L. 84/1994

Evidenza	Riferimento
Idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali (assolvimento obbligo scolastico)	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. a)
Idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. a)
Certificato dei carichi penali pendenti	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. a)
Certificato casellario giudiziale	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. a)
Certificato antimafia (per titolare/procuratore/amministratori e collegio sindacale per società)	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. a)
Iscrizione nel registro delle imprese (CCIAA)/ visura camerale Le imprese appartenenti a Stati Esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico Ufficiale	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. b)
Capacità tecnica basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili. Macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. c)
Capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. d)
Capacità finanziaria (bilanci relativi al biennio precedente) Per imprese e società costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. e)
Programma operativo non inferiore ad un anno Indicante gli investimenti; eventualmente suddiviso per settori, costi presumibili e prospettive di traffici	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. f)
Organigramma dei dipendenti comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art.23 della legge n.84/94.	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. g)
Contratto assicurativo – massimale non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00). che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni	DM 585/95 art. 3 co. 1 lett. h)
Indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singoli servizi	DM 585/95 art. 6 co. 1

PUNTEGGI

Critério	Punteggio	
Capacità tecnica basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili. Macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno	Da 1 a 5 mezzi/macchinari	1 punto
	Da 6 a 10 mezzi/macchinari	3 punti
	Oltre 10 mezzi/macchinari	5 punti
	1 o più unità navali	+ 5 punti
	1 o più beni immobili in locazione	+ 3 punti
	1 o più beni immobili di proprietà	+ 5 punti
	Età media dei mezzi < 5 anni	+ 30%
	Età media dei mezzi < 10 anni	+ 20%
	Età media dei mezzi < 15 anni	+ 10%
	Età media dei mezzi ≥ 15 anni	//
Capacità finanziaria (Fatturato)	fino a € 500.000,00	1 punto
	da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	2 punti
	da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	3 punti
	da € 1.500.000,01 a € 2.000.000,00	4 punti
	superiore a € 2.000.000,01	5 punti
Programma operativo non inferiore ad un anno	Annuale	1 punto
	Pluriennale	2 punti
	≥ 2 anni	+ 5%
	≥ 5 anni	+ 10%
	≥ 10 anni	+ 20%
Organigramma dei dipendenti	Da 1 a 5 dipendenti	1 punto
	Da 6 a 10 dipendenti	2 punti
	Da 11 a 15 dipendenti	3 punti
	Oltre 15 dipendenti	5 punti
	Oltre 50 dipendenti	10 punti
Tariffe (valutate rispetto alla medesima categoria dell'anno precedente a quello richiesto per il rilascio)	Incremento > 20%	0 punti
	Incremento > 10%	1 punto
	Incremento > 5%	2 punti
	Incremento ≤ 5%	3 punti
	Incremento ≤ 1%	5 punti
Esperienza (anni di attività nel porto comprovati da evidenze documentali)	Nuova impresa	1 punto
	Da 1 a 10 anni	2 punti
	Da 11 a 20 anni	3 punti
	Oltre 20 anni	5 punti

ART. 10 - CANONI

SCHEMA INCREMENTALE DEI CANONI

A. Imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di **operazioni portuali in conto terzi** (criterio del fatturato anno precedente):

Progressivo	Criterio (fatturato annuo)	Canone
A1	fino a € 500.000,00	€ 2.582,28 (quota fissa)
A2	da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	A1 + (€ 2.582,28 + 0,15 % fatturato)
A3	da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00	A1 + A2 + (€ 2.582,28 + 0,10 % fatturato)
A4	da € 1.500.000,01 a € 2.000.000,00	A1 + A2 + A3 + (€ 2.582,28 + 0,05 % fatturato)
A5	superiore a € 2.000.000,01	A1 + A2 + A3 + A4 + (€ 2.582,28 + 0,025 % fatturato)

Per nuova impresa si applica, per il solo primo anno, la quota fissa.

B. Imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di **operazioni portuali in conto proprio** (criterio delle tonnellate di merci movimentate anno precedente):

Progressivo	Criterio (tonnellate movimentate)	Canone
B1	fino a 5.000	€ 2.582,28 (quota fissa)
B2	da 5.001 a 10.000	B1 + (€ 2.582,28 + 5 % quota fissa)
B3	da 10.001 a 15.000	B1 + B2 + (€ 2.582,28 + 10 % quota fissa)
B4	da 15.000 a 20.000	B1 + B2 + B3 + (€ 2.582,28 + 15 % quota fissa)
B5	superiori a 20.001	B1 + B2 + B3 + B4 + (€ 2.582,28 + 20 % quota fissa)

Per nuova impresa si applica, per il solo primo anno, la quota fissa.

C. Impresa esercente operazioni portuali in autoproduzione

Progressivo	Criterio (numero scali)	Canone
C1	fino a 100	€ 2.582,28 (quota fissa)
C2	dal 101° al 250° scalo	C1 + (€ 4,00 x scalo oltre a partire dal 101°)
C3	da 251 a 500 scali	C1 + C2 + (€ 2,00 x scalo a partire dal 251°)
C4	oltre i 501 scali	C1 + C2 + C3 + (€ 1,500 x scalo a partire dal 501°)

Per nuova impresa si applica, per il solo primo anno, la quota fissa.

D. Imprese autorizzate allo svolgimento di **servizi portuali** (criterio del fatturato anno precedente):

Progressivo	Criterio (fatturato annuo)	Canone
D1	fino a € 250.000,00	€ 1.291,14 (quota fissa)
D2	da € 250.000,01 a € 500.000,00	D1 + (€ 1.291,14 + 0,15 % fatturato)
D3	da € 500.000,01 a € 750.000,00	D1 + D2 + (€ 1.291,14 + 0,10 % fatturato)
D4	da € 750.000,01 a € 1.000.000,00	D1 + D2 + D3 + (€ 1.291,14 + 0,05 % fatturato)
D5	superiore a € 1.000.000,01	D1 + D2 + D3 + D4 + (€ 1.291,14 + 0,025 % fatturato)

Per nuova impresa si applica, per il solo primo anno, la quota fissa.

ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
OPERAZIONI/SERVIZI PORTUALI (ART. 16 L. 84/1994) NEL PORTO DI IMPERIA
AUTODICHIARAZIONE FATTURATO

Il sottoscritto

Nome		Cognome	
Nato a		In data	
Codice Fiscale			
Cittadinanza	☐ italiana	☐ estera (specificare)	
Indirizzo residenza			
In qualità di	☐ Titolare ☐ Legale Rappresentante		

della Società / Ditta

Ragione Sociale			
Indirizzo Sede Legale			
Partita IVA			
Recapito telefonico 1		Recapito telefonico 2	
E-mail		PEC	

ai fini dell'ammissione alla procedura in oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,

DICHIARA

che l'impresa sopra specificata, per l'attività per la quale avanza istanza e presso il porto di Imperia, ha realizzato il seguente fatturato (al netto di IVA):

Anno	Importo (fatturato annuo)

Luogo e data

FIRMA (1)
